



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

composta dai sigg. magistrati:

dott. Carlo Coco	Presidente
dott. Elena Vezzosi	Consigliere rel.
dott. Roberto Pascarelli	Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n. 264/2021 R.G.L. promossa da:

RICCARDO SPAGNA, nato a Bologna (BO) il 10 novembre 1975 e residente in Misano Adriatico (RN), via Matteotti n. 4/A, c.f. SPG RCR 75S10 A944V in proprio nonché quale titolare dell'impresa individuale Tibi Groom di Spagna Riccardo (p. iva 03289570404), con sede in Riccione (RN), via Monterosa n. 1, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Evangelista Basile e Marco Azzoni

APPELLANTE

CONTRO

I.N.P.S., ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, e sede locale competente in Rimini, via Macanno n. 25, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avvocati Renato Vestini, Anna Paola Ciarelli e Francesca Romana Belli, anche per **S.C.C.I. S.p.A., Società di cartolarizzazione dei crediti Inps**, con sede in Roma, via Barberini n. 47 (già in Largo Chigi n. 5), in persona del legale rappresentante pro tempore

- APPELLATI

per la riforma della sentenza n. 103/2020 del 21 ottobre 2020 del Tribunale di Rimini, non notificata

SENTENZA N. <u>513/2022</u>
Depositata il <u>13 LUG, 2022</u>
R.G. n. <u>264/21</u> Cron. n. <u>1892/22</u>

Oggetto: opposizione all'avviso di addebito n. 437 2019 00021887 07 000

CONCLUSIONI

Per l'appellante: come da ricorso in appello

Per l'appellato: come da memoria in appello

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex art. 414 e 442 c.p.c. (rubricato al n. R.G. 59/2020), il sig. Spagna (in proprio e quale titolare dell'impresa individuale Tibi Groom) ha contestato la legittimità dell'avviso di addebito notificato dall'INPS n. 437 2019 00021887 07 000 formato il 9 dicembre 2019 dall'INPS di Rimini e notificato il 18 dicembre 2019: – in via preliminare eccependo la nullità dell'avviso di addebito opposto per essere stato formato, contrariamente al precetto di cui all'artt. 24, co. 3, d.lgs. 46/1999, in un momento in cui i relativi crediti non erano iscrivibili a ruolo per la pendenza della fase amministrativa introdotta dal ricorso ex art. 23 co. 1 lett. e) l. 88/1989; – nel merito, poiché contrastante con i principi giuridici che disciplinano l'applicazione del contratto collettivo di diritto comune: per palese contrarietà della pretesa contributiva dell'INPS al dettato della Carta Costituzionale (art. 39, seconda parte, della Costituzione), alle norme del codice civile (art. 2070, comma 2, c.c.) e, sul piano previdenziale, alla norma di interpretazione autentica art. 1 D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, di cui all'art. 2, comma 25, della L. 28 dicembre 1995 n. 549; – per erronea interpretazione proposta dall'INPS in riferimento al campo di applicazione dell'art. 33 del CCNL Acconciature ed estetica; – in ogni caso, per illegittimità del recupero degli sgravi contributivi ex L. n. 208/2015 da parte dell'INPS relativi all'assunzione del sig. Giunchi; – in subordine, rivendicando la sussistenza per l'applicazione del più favorevole regime sanzionatorio di cui all'art. 116, comma 15, L. n. 388/2000.

Si è costituita in giudizio l'INPS, chiedendo il rigetto del ricorso del sig. Spagna e la conferma dell'avviso di addebito opposto.

La causa, istruita con la acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con la escussione di alcuni testi, veniva decisa con la sentenza oggetto del presente gravame, con la

quale il Tribunale di Rimini ha rigettato la domanda della Società ricorrente che ha condannato alla refusione delle spese di giudizio in favore di INPS.

Propone appello il sig. Spagna con sette motivi: *i. primo motivo di appello: omesso esame dell'eccezione preliminare di nullità dell'avviso di addebito per difetto dei requisiti per l'iscrizione a ruolo dei crediti; ii. secondo motivo di appello: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 39, seconda parte cost., così come dell'art. 2070 c.c. e dell'art. 1 d.l. n. 338/1989, vizio di motivazione; iii. terzo motivo di appello: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 33 del ccnl acconciature ed estetica, vizio di motivazione; iv. quarto motivo di appello: vizio di motivazione ed erronea ricostruzione dei fatti di causa; v. quinto motivo d'appello vizio di motivazione ed erronea ricostruzione dei fatti di causa laddove il tribunale ha ritenuto accertato lo svolgimento prevalente di attività commerciale da parte di tibi groom, ed errata applicazione del principio di ripartizione dei carichi; vi. sesto motivo di appello: omesso esame delle censure relative alla legittimità in ogni caso degli sgravi contributivi relativi alla posizione del sig. William Giunchi; vii. settimo motivo di appello: omesso esame delle doglianze subordinate del sig. Spagna in punto di quantificazione sanzioni.*

Resiste INPS chiedendo confermarsi la sentenza di cui è causa.

All'udienza del 30/6/2022 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L'appello non è fondato, pur risultando accoglibile il secondo motivo di doglianza, che non inficia tuttavia sulla complessiva valutazione della vicenda in esame ma impone esclusivamente una modifica motivazionale con conferma dell'esito della controversia come decisa dal Tribunale di Rimini.

Con il primo motivo il sig. Spagna eccepisce -come già aveva fatto in primo grado- la nullità dell'avviso d'addebito opposto per essere stato formato dall'Istituto in un momento in cui i relativi crediti non erano iscrivibili a ruolo per la pendenza della fase amministrativa introdotta dal ricorso ex art. 23 co. 1 lett. e) l. 88/1989 dell'11 novembre 2019, evidenziando come sul punto la sentenza del Tribunale di Rimini non si è espressa.

L'eccezione non è fondata.

La sentenza gravata non esamina l'eccezione di illegittimità dell'iscrizione a ruolo operata dall'INPS in pendenza del giudizio amministrativo promosso dal sig. Spagni, tuttavia si deve osservare che nella fattispecie specifica erano decorsi ben più di novanta giorni dalla proposizione del ricorso amministrativo, di talchè era certamente maturato il silenzio-rigetto che consentiva ad INPS di procedere alla iscrizione a ruolo dei propri crediti, che tra l'altro deve fare entro termini perentori stabiliti dall'articolo 25 D. Lgs. n. 46/99, a pena di decadenza. Ne deriva pertanto che nessuna nullità si è formata nella iscrizione al ruolo dei crediti di cui qui trattasi, tanto più che all'epoca dell'iscrizione a ruolo non era pendente alcuna controversia giudiziaria.

Sulla stessa linea più di recente Cass. Sez. L. n. 4032 del 1\03\2016 secondo cui l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali è subordinata, ai sensi dell'art. 24 comma 3 del d.lgs. n. 46 del 1999, all'emissione di un provvedimento esecutivo del giudice ove l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, senza distinguere se esso sia eseguito dall'ente previdenziale ovvero da altro ufficio pubblico e senza richiedere la conoscenza, da parte dell'ente creditore, dell'impugnazione proposta. (Nella specie, la S.C., confermando la pronuncia di merito, ha escluso la correttezza dell'iscrizione a ruolo effettuata dall'INAIL sulla base di un verbale di accertamento dell'INPS non esecutivo, in quanto impugnato in un giudizio ancora pendente nei confronti del solo ente accertatore). L'iscrizione a ruolo era dunque consentita.

In ogni caso e ad abundantiam si osserva che anche la ipotetica illegittimità dell'iscrizione a ruolo non esime il Giudicante dall'esaminare nel merito la fondatezza della pretesa creditoria dell'INPS, così come reiteratamente precisato dalla Suprema Corte di Cassazione in svariate pronunce.

Ed invero, ad avviso della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 5763 del 2002; n. 13982 del 2007; n. 26359 del 2013; n. 12333 del 2015; nn. 11515 e 18262 del 2017; n. 8543 del 2018) l'opposizione a cartella esattoriale e/o ad avviso di addebito dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, con la conseguenza che la ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento nel merito della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi e/o contributi.

Con riguardo al merito della questione (e pertanto esaminando congiuntamente i motivi due, tre, quattro e cinque dell'appello), è opportuna una breve premessa in fatto.

La presente vicenda scaturisce dalle risultanze del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2019002897/DDL del 16/08/2019 mediante il quale gli Ispettori INPS hanno – per quanto in questa sede rileva e con riferimento al periodo compreso tra il 1° febbraio 2015 e il 30 giugno 2019 – contestato quanto segue:

- premesso che la Società, attiva dal 2002, ha avuto inizialmente come oggetto sociale l'attività artigiana della "toelettatura di animali", e che, dal 2014, è stata aggiunta l'attività di "commercio all'ingrosso di prodotti ed articoli per toelettatura di animali";

- premesso altresì che, conseguentemente, Tibi Groom applica ai propri dipendenti due diversi CCNL, quello "Acconciature ed Estetica" per i lavoratori addetti alla toelettatura, e il "Terziario Confcommercio" per i lavoratori addetti all'attività commerciale;

i funzionari hanno contestato che: *"Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro "acconciature ed estetica", utilizzato per i soli lavoratori del settore estetica, prevede, nella sezione Testo del CCNL/Sfera di applicazione, che lo stesso possa essere utilizzato solo nel caso in cui la "toelettatura di animali si attività prevalente", cosa che per Tibi Groom è stata solo sino al 27.01.2015. L'azienda, quindi, dal 28.01.2015 non poteva utilizzare tale contratto, per cui con il presente verbale si provvede a riportare nell'alveo del CCNL terziario Confcommercio (codice 042) la totalità dei lavoratori dipendenti riformulando le relative buste paga ed a recuperare la eventuale contribuzione".*

Di conseguenza, i funzionari hanno provveduto al ricalcolo delle differenze di imponibile contributivo con riferimento a n. 7 lavoratori di Tibi Groom, tutti assunti per lo svolgimento di attività di toelettatura e inquadrati dalla Società al 4° livello del CCNL "acconciature ed estetica" [trattasi in particolare dei sigg.ri: Daniele De Crescenzo (ricondotto al 5° livello del CCNL Commercio), Cintia Paula Alves Castro (ricondotta al 6° livello del CCNL Commercio), Galina Sandul (ricondotta al 6° livello del CCNL Commercio), William Giunchi (ricondotto al 5° livello del CCNL Commercio), Eleonora Mariotti (ricondotta al 5° livello del CCNL Commercio), Mariacristina Albani (ricondotta al 5° livello del CCNL Commercio), Angelica Letardi (ricondotta al 5° livello del CCNL Commercio)].

Con riferimento alla posizione del sig. William Giunchi, i funzionari hanno altresì provveduto all'annullamento degli sgravi contributivi (di cui alle leggi n. 151/2015 e 208/2015), per

ritenuta assenza delle condizioni di legge, proprio in ragione dell'asserito mancato rispetto della disciplina di contratto collettivo applicabile.

L'appellante deduce anzitutto che il Tribunale di Rimini abbia applicato alla presente fattispecie una normativa del tutto estranea e non pertinente (in specie l'art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007), avendo per oggetto tale normativa esclusivamente i soci lavoratori di società cooperative.

La censura è fondata, ma anche l'erroneo riferimento in sentenza a normativa differente non inficia la esattezza della tesi ispettiva e la conferma della decisione di prime cure nella parte in cui ha ritenuto esistente il debito contributivo di cui si discute.

Il Tribunale ha fatto in sentenza espresso e unico riferimento a una pronuncia della Corte di Cassazione, la n. 4951 del 20 febbraio 2020, che però è relativa a una fattispecie del tutto diversa a quella per cui qui è causa, sia in punto di fatto ma, soprattutto, in punto di diritto.

Secondo la sentenza di legittimità citata dal tribunale di Rimini, infatti: *“In tema di società cooperative, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, conv. con modif. dalla l. n. 31 del 2008, in caso di concorso tra contratti collettivi nazionali applicabili in un medesimo ambito, al socio lavoratore subordinato spetta un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria, quale parametro esterno e indiretto di commisurazione ai criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, previsti dall'art. 36 Cost. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in riferimento a prestazioni rese nell'ambito di un appalto per il servizio di vigilanza e guardianato, ha ritenuto applicabile il c.c.n.l. Multiservizi, in luogo del c.c.n.l. Portieri e Custodi stipulato, per parte datoriale, da un'unica organizzazione sindacale)”* così espressamente in Cass. civ., sez. lav., 20 febbraio 2020, n. 4951.

Tuttavia la sentenza della Suprema Corte citata – e sulla base del quale il Tribunale ha integralmente fondato il rigetto dell'opposizione – si riferisce a una fattispecie disciplinata dalle norme di legge in materia di società cooperative, che nel caso di specie non possono venire in gioco trattandosi di un quadro normativo peculiare e ben diverso da quello applicabile in tema di ambito soggettivo di efficacia del contratto collettivo.

Infatti è la stessa norma di legge citata dalla stessa sentenza della Suprema Corte, ovvero l'art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, a chiarire che: “Fino alla completa attuazione della

normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”.

Tuttavia la normativa in esame si applica solo ai rapporti dei soci lavoratori di cooperativa. Sul piano previdenziale, che è quello che qui interessa, la norma applicabile è quella di interpretazione autentica dell'art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, di cui all'art. 2, comma 25, della L. 28 dicembre 1995, n. 549, applicabile alla presente fattispecie recita: *“L'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”*.

La norma si occupa di imporre l'applicazione della retribuzione prevista dai CCNL stipulati dai sindacati più rappresentativi della categoria nel caso di contemporanea esistenza di più contratti collettivi nazionali nell'ambito di una medesima categoria.

E' infatti incontestato che l'obbligo di contribuzione previdenziale è stabilito in dipendenza del sorgere del diritto del lavoratore alla retribuzione, pur se non dalla effettiva percezione di questa: pertanto nel caso in cui il datore di lavoro corrisponda ai propri dipendenti, anche in base ad un accordo con gli stessi, compensi di natura retributiva in misura inferiore a quella dovuta per legge o per contratto collettivo o individuale, la base imponibile per il calcolo dei contributi dell'assicurazione obbligatoria resta quella costituita dalla retribuzione dovuta ai lavoratori e non già da quella, di importo inferiore, ad essi effettivamente erogata posto che il credito spettante per legge all'Istituto previdenziale — il quale è terzo rispetto al rapporto di lavoro ed agli accordi intercorsi tra le parti di esso — non è suscettibile di riduzioni per effetto di patti o convenzioni cui l'Istituto stesso è rimasto estraneo.

L'art 1 della legge 7/12/1989 n. 389 citato ha precisato quali sono i minimali retributivi imponibili, individuandoli nelle retribuzioni dovute in quanto stabilite dalle fonti normative ivi specificamente indicate: ciò perché l'obbligo contributivo nei confronti dell'Istituto previdenziale sussiste indipendentemente dall'avvenuto effettivo adempimento degli obblighi retributivi del datore nei confronti del lavoratore.

L'applicazione del principio sopra enunciato è stata estesa, dalla giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, nel senso che la disciplina di cui all'art 1 citato che attribuisce prevalenza alla contrattazione collettiva *"... riguarda anche le ipotesi in cui la determinazione di una base imponibile inferiore nei contratti individuali discenda dall'applicazione di un contratto collettivo non aderente al tipo di attività svolta ... senza che sia perciò configurabile una lesione dei principi costituzionali di cui agli artt. 18 e 39 Cost., tenuto conto che la disposizione in esame si limita a determinare l'entità del contributo previdenziale utilizzando i parametri ritenuti più opportuni dal legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità, senza tuttavia attribuire alla fonte collettiva un'impropria efficacia generalizzata nella disciplina del rapporto di lavoro"* (tra le tante, Cass. civ., sez .lav., 18.11.2002, n. 16246).

Nel caso in esame, facendo applicazione di tale generale principio, va notato come la società appellante ha quantificato la contribuzione su quanto di fatto erogato ai suoi lavoratori, applicando il CCNL ACCONCIATURE ED ESTETICA in luogo di quello – corrispondente all'attività di fatto espletata – del TERZIARIO.

E non vi è dubbio che dalla documentazione aziendale e dalle stesse dichiarazioni acquisite (tutte in atti) emerga che l'attività esercitata dalla società è quella di natura commerciale riferibile al CCNL TERZIARIO.

In ordine a tale specifico aspetto, va rilevato che la ditta TIBI GROOM di SPAGNA Riccardo opera dal 09.06.2002, ed al momento dell'accesso ispettivo e del conseguente ricorso di primo grado svolgeva attività nel settore del "commercio al dettaglio e all'ingrosso di alimenti, prodotti ed articoli per animali", come risulta specificamente dalla Visura della CCIAA prodotta in atti da INPS e come per altro neppure oggetto di contestazione da parte dell'appellante.

Inizialmente -come si deduce dallo storico della visura- si trattava di Azienda artigiana avente attività di "toelettatura di animali", che poi ha aggiunto dal 2004 il "commercio all'ingrosso di prodotti ed articoli per toelettatura di animali", e nel tempo quest'ultima attività è diventata

prevalente con l'aggiunta del "commercio al minuto" e l'attività artigianale si è tramutata in commerciale dal 28.01.2015 assumendo l'attuale inquadramento.

L'azienda ha, in data 27.01.2015, sempre da visura camerale, cancellato la sua natura artigianale, assumendo natura "commerciale".

Tanto osservato, ai fini previdenziali non è possibile una frammentazione delle varie aree a cui è adibito il personale operante con applicazione di contratti collettivi differenti (ferma restando la libertà tra datore di lavoro e lavoratori di stabilire la contrattazione collettiva di riferimento), atteso che si tratta di unica azienda che svolge un'unica attività da lei stessa qualificata come commerciale (in tal senso la modifica di inquadramento richiesta nel 2015), seppur ripartita in diverse aree di specializzazione, tra cui anche il servizio di toelettatura reso tuttavia nell'ambito più generale del commercio di beni e servizi.

Ne consegue che l'attività svolta dall'azienda -che corrisponde all'oggetto sociale della medesima ed alla sua specifica iscrizione alla Camera di Commercio- è una sola, e cioè appunto quella commerciale.

Nemmeno è calzante il riferimento da parte dell'appellante all'art. 2070 c.c. , sia perché la giurisprudenza della Suprema Corte a Sezioni Unite da tempo ha stabilito, con riferimento a un quadro normativo ad oggi immutato, che: "Il comma 1 dell'art. 2070 c.c. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione. Pertanto, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dell'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato" (Cass. civ., sez. un., 26 marzo 1997, n. 2665); e sia perché la specifica questione qui trattata riguarda i rapporti con l'ente pubblico, che è terzo rispetto alla normativa citata, e per il quale valgono principi di ordine generale diverso da quelli relativi al diritto comune.

A nulla rileva che -come l'azienda intende sostenere con il quarto motivo di appello- il Verbale non prenda in esame le posizioni dei singoli lavoratori, ma -reputando dal 01.02.2015 lo svolgimento prevalentemente di attività commerciale- abbia indistintamente applicato a tutti i dipendenti, anche a coloro che comunque hanno da sempre e unicamente svolto attività di toelettatura, il CCNL commercio.

Correttamente gli Ispettori in nessun modo si sono occupati di prendere posizione circa l'attività svolta dai singoli lavoratori, coerentemente con la tesi -che questa Corte ritiene fondata- secondo cui la natura commerciale dell'attività della società è di per sé sufficiente per imporre l'applicazione del CCNL Terziario a tutti i dipendenti.

A pag. 2 del Verbale Unico gli Ispettori hanno conseguente dato atto che: "L'azienda utilizza, anche in ragione della sua evoluzione, per il personale dipendente due diversi contratti collettivi nazionali di lavoro, quelle delle "Acconciature ed estetica" (codice 021) per i lavoratori addetti alla toelettatura, quello del "terziario confcommercio" (codice 042) per i lavoratori addetti alla vendita, alla segreteria, all'e-commerce, alla fatturazione".

Con riguardo al sesto motivo, va rilevato che il lavoratore GIUNCHI William, assunto il 17.10.2016 con contratto a tempo indeterminato partime con le agevolazioni di cui alle L. 151/2015 e 208/2015, inquadrato al 4° livello quale toelettista di cani del CCNL "acconciatura ed estetica" ha sempre svolto attività di e-commerce, di spedizioni, magazzinaggio, ordini ai fornitori, rapporti con la clientela, tutte tipiche dell'attività commerciali senza mai occuparsi di toelettatura dei cani, né delle pulizie degli spazi ove ciò avveniva.

Per il dipendente Giunchi dunque l'INPS ha provveduto all'annullamento degli sgravi applicati per il mancato rispetto del contratto applicato, riformulando le buste paga in ragione del diverso contratto e dell'inquadramento del dipendente.

L'art. 4 della Circ. INPS n. 17/2015 avente ad oggetto le Condizioni per il diritto all'esonero contributivo di cui alla L.n. 190/2014 precisa che tale diritto "risulta subordinato al rispetto, da un lato, dei principi da ultimo sistematizzati attraverso la legge n. 92/2012 (cfr circ. n. 137/2012) dall'altro delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori..."; alla medesima disciplina fa rinvio anche l'art. 4 della Circ. INPS n. 57/2016 avente ad oggetto le Condizioni per il diritto all'esonero contributivo di cui alla L.n. 208/2015.

L'art. 1.6 della Circolare n. 137/2012 a propria volta specifica che "gli incentivi sono

subordinati altresì al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro” e richiama, analogamente alla già citata Circ. 17/2015, le disposizioni di cui all’art. 1 commi 1175 e 1176 L.n. 296/2006 a mente dei quali “1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” e “1176. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1175, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo.

In attesa dell'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarità contributiva nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura”.

Ne consegue dunque, attesa l’irregolarità contributiva accertata, la revoca degli sgravi fruiti dalla società.

Nemmeno è fondato il settimo motivo d’appello relativo al regime sanzionatorio applicabile alle omissioni contributive accertate; in particolare l’appellante ripropone la domanda, svolta in via subordinata in primo grado, relativa alla affermata illegittimità dell’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 16 comma 8 lett. b) della legge 388/2000.

Secondo detta norma *“i soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti ... in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere*

superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”.

L'applicazione della sanzione è quindi collegata ad un preciso elemento intenzionale individuato nella volontà specifica di non versare i contributi ovvero di versarli in misura inferiore al dovuto.

Nel caso in esame l'elemento intenzionale appare evidente, ancorchè sorretto da una elaborata valutazione giuridica come quella esposta nell'atto di appello.

La sentenza del Tribunale di Rimini va pertanto confermata.

Le complessive circostanze come esposte sopra e la peculiarità della vicenda, sulla quale non constano precedenti specifici, a mente del dettato dell'art.92 cpc come risultante a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale 19 aprile 2018, n. 77 - che lo ha dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe ed eccezionali ragioni rispetto a quelle tipiche- paiono concretizzare quelle eccezionali ragioni che consentono la compensazione (in tutto o in parte) delle spese tra le parti (così anche da ultima Corte di Cassazione - VI sez. civ. - ordinanza n. 4360 del 14-02-2019).

p.q.m.

La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo

Rigetta l'appello e pertanto conferma la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Rimini, n. 103/2020, pubblicata il 21 ottobre 2020.

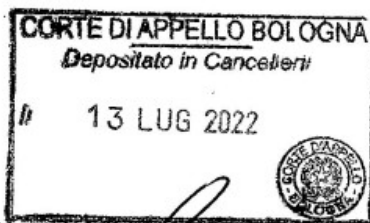
Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Bologna all'udienza del 30/6/2022

IL CONSIGLIERE est.
Dott.ssa Elena Vezzosi

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Germano Virzi

IL PRESIDENTE
Dott. Carlo Coco



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Germano Virzi